

Sent. N. 936/13
Cron. N. 2675/13
Rep. N. 1231/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, ^{Te} ~~terza~~ Sez. Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Dott. Rosanna ANGARANO ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6973/2004 R.G. affari contenziosi

TRA

~~Aeroporti di Puglia spa~~ (SEAP spa) rappresentata e difesa dall'Avv. ~~[redacted]~~

presso il cui studio ~~in Bari~~ è elettivamente domiciliata

Attore

E

~~SL Zermatt Limited~~ rappresentata e difesa dall' ~~[redacted]~~

studio ~~in Bari~~ è elettivamente domiciliata

Convenuta

All'udienza dell'11 luglio 2012 la causa veniva riservata per la decisione sulle
conclusioni ivi rassegnate dalle parti come da verbale in copia

Oggetto: pagamento diritti aeroportuali

RG

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2005 la ~~Seap spa~~ (poi Aeroporti di Puglia spa) conveniva in giudizio la ~~SL Zermatt Limited~~ in qualità di proprietaria degli aeromobili I-Pekf, I-Pekh, I-Peki, I-Pekl e I-Pekg "eserciti" dalle società del "gruppo volare" per il pagamento dei diritti aeroportuali, rispetto ai quali dette ultime erano rimaste inadempienti e per i quali la convenuta era tenuta ex lege a rispondere solidalmente. Per l'effetto, avendo già ottenuto sequestro conservativo ante causam a garanzia del credito agiva nel merito sia chiedendone la convalida, sia per il pagamento della somma di € 927.138/74 oltre accessori imputata a tale titolo.

Alla pretesa resisteva la società convenuta la quale preliminarmente evidenziava che, nelle more, il sequestro era stato revocato in sede di reclamo al Collegio. In via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice italiano non essendovi alcun collegamento individuabile ai sensi della l. n. 218/1995 in quanto essa deducente aveva sede nelle isole Cayman, non legate dal alcuna convenzione internazionale; era rimasta del tutto estranea al rapporto contrattuale che costituiva il titolo della obbligazione per la quale era chiamata a rispondere in solido; non vi era prova che si trattasse di obbligazione scaduta o esigibile. Sempre in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione a favore della giurisdizione tributaria sull'assunto della natura tributaria dei diritti aeroportuali. Nel merito eccepiva che gli accordi transattivi intercorsi con le società del gruppo volare - accordi in ragione dei quali il debito complessivo maturato dalle medesime era stato quantificato in complessivi € 6.194.150/22 e, di conseguenza, era stato quantificato nella somma

pretesa l'importo imputabile ai diritti portuali per i quali essa deducente, in qualità di proprietaria del veivolo era chiamata a rispondere in solido – non erano ad essa opponibili. Aggiungeva che, a seguito degli accordi transattivi intercorsi, si era altresì avuta novazione del rapporto con determinazione dell'importo dovuto senza alcuna distinzione tra le varie voci, tra cui i diritti aeroportuali, sicchè da ciò conseguiva la propria liberazione. Deduceva, infine, che alcuna valenza probatoria poteva riconoscersi alle fatture emesse dalla creditrice.

La causa veniva istruita a mezzo ctu e, alla udienza dell'11 luglio 2012, veniva riservata per la decisione. La sola attrice depositava comparsa conclusionale

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta sono infondate per le ragioni già espresse con ordinanza del 22 luglio 2008 che qui si ribadiscono.

La l. n. 218/995, all'art. 3, comma 1, dispone che "La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare il giudizio a norma dell'art. 75 pc e negli altri casi in cui è prevista dalla legge". La circostanza che la convenuta abbia la sede legale nelle Isole Cayman, Stato non contraente della Convenzione di Bruxelles, non consente di invocare, facendo leva sull'art. 4, comma 1, della detta Convenzione, la regola dettata, in tema di competenza per territorio, dall'art. 18 c.p.c., comma 2. L'art. 4, comma 1 citato dispone che: "Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, della legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16". La legge

ello Stato sulla competenza alla quale la norma della Convenzione rinvia va tuttavia individuata, per quanto concerne l'Italia, nella l. n. 218/1995.

La suddetta legge, dopo aver enunciato, nell'art. 3, comma 1, il criterio di collegamento costituito dal domicilio o dalla residenza del convenuto, detta, nel comma 2, due distinte disposizioni di rinvio ad altre norme regolatrici della competenza. Prevede, in primo luogo, che la giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo 2^a della Convenzione di Bruxelles, "anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione". Stabilisce, in secondo luogo, che: "Rispetto alle altre materie, la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio". La normativa alla quale la disposizione del comma 2 rinvia risulta quindi diversa, secondo che si verta in materie comprese nella Convenzione di Bruxelles o di materie non comprese nella detta Convenzione: per le prime, vigono anche le speciali regole di competenza della Convenzione; per le seconde anche le regole di competenza per territorio dettate dal codice di rito italiano nell'art. da 18 c.p.c. all'art. 27 cpc. Nella specie, non venendo in considerazione una delle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles (materie che sono elencate dall'art. 1 della Convenzione, e riguardano: stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni; fallimenti, concordati ed altre procedure affini; sicurezza sociale; arbitrato), deve tenersi conto del rinvio compiuto nella l. n. 218/1995, art. 3, comma 2, prima parte, con conseguente applicabilità, in Italia, oltre la sfera dell'efficacia personale della

Convenzione, delle regole di competenza dettate dall'art. 5 all'art. 15, compresi nelle sezioni 2^a, 3^a e 4^a del titolo secondo della Convenzione, e non dei criteri di competenza per territorio stabiliti dal codice di rito italiano, i quali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, seconda parte, sono utilizzabili per le sole materie escluse. Nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, accanto al foro generale del domicilio del convenuto, sono previste anche delle competenze speciali. Segnatamente l'art. 5, comma 1, n. 1, della convenzione statuisce che il convenuto può essere citato in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Tale luogo di esecuzione, costituente criterio di collegamento, ex art. 5, n. 1, della Convenzione, richiamato dalla L. n. 218/1995, art. 3, comma 2, comporta che vada individuato il diritto, posto a base della domanda di condanna, ed a cui corrisponde l'obbligazione del convenuto del quale si assume l'inadempimento. Pertanto, qualora una società italiana agisca contro una società straniera per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nascente da un obbligo legale di garanzia il luogo di pagamento va individuato in ragione del rapporto principale e, dunque in Italia.

No
Deve ugualmente rigettarsi la eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario atteso il disposto di cui all'art. 39 "bis" del d.l. n. 159/2007, aggiunto dalla legge di conversione n. 222/2007, non ravvisandosi momenti di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa (Cass. n. 3044/2013).

Quanto alla eccezione incostituzionalità del citato art. 39 bis, premesso che il divieto di retroattività della norma non è di rango costituzionale, nel caso di specie si

201/11/2007

è in presenza di una legge di interpretazione - priva di qualsiasi portata innovativa - che ha per sua stessa natura efficacia retroattiva, in quanto, al pari della sentenza costituzionale, determina la regula iuris alla quale tutti sono obbligati ad attenersi in relazione a dati normativi preesistenti. Va rammentato, per altro, che secondo la Corte Costituzione va riconosciuto carattere interpretativo sia ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili sia - pure prescindendo da una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di conflitto di interpretazioni che pure nel caso di specie vi è stata - ad una legge che adotti una opzione interpretativa che rientri tra le possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale del testo interpretato, cioè stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore (Corte C.le n. 480/1992).

Nel merito la domanda è fondata.

L'assunto della convenuta, secondo cui la novazione del rapporto principale conseguita alla transazione con la debitrice avrebbe determinato la estinzione della obbligazione di garanzia ex lege, è infondato. L'accordo stilato in data 15 ottobre 2003 conteneva, per un verso una ricognizione del debito - certamente non opponibile alla garante rimasta estranea al medesimo - e, per altro verso una rateizzazione del medesimo. Non vi è pertanto, alcuna novazione del rapporto principale. E' noto, infatti, che la novazione oggettiva esige l'"animus novandi", cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l'"aliquid novi", inteso come mutamento

618

sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Nel caso di specie, invece, vi è solo una puntualizzazione del quantum ed una proroga della scadenza.

Piuttosto, non può ritenersi opponibile alla odierna convenuta la concorde determinazione del debito contenuta nel citato atto ricognitivo, gravando sulla attrice l'onere di provare l'esatto importo dei diritti aeroportuali oggetto della garanzia ex lege. In ragione della ctu espletata, tuttavia, detta prova può ritenersi raggiunta, se pure per un importo minore rispetto a quello originario.

Deve premettersi che il riferimento all'aeromobile IPEKG di cui alla citazione è chiaramente frutto di mero errore materiale. Gli aeromobili di proprietà della convenuta cui si riferisce il giudizio sono cinque, identificati con le sigle IPEKE IPEKF IPEKH IPEKI IPEKL. Il veicolo contrassegnato con la sigla IPEKG appartiene, invece, a diverso soggetto giuridico.

Quanto ai diritti aeroportuali oggetto della obbligazione solidale dedotta in giudizio deve condividersi l'assunto del consulente secondo cui rientrano tra questi oltre ai diritti di cui alla l. n. 324/1976 ed al d.l. n. 47/1974 conv. in l. n. 117/1974 per il quali la solidarietà è espressamente prevista, anche i diritti per controlli di sicurezza e la addizionale comunale. Sul punto, del resto, alcuna contestazione è stata mossa dalle parti.

In ordine al quantum, il consulente, provvedendo, sulla scorta della sola documentazione in atti, ad un controllo incrociato tra le fatture emesse dalla Seap e il giornale degli arrivi e partenze dagli aeroporti di Bari e Brindisi, ha provveduto a scorporare dalle prime i diritti aeroportuali imputabili ai veicoli di proprietà della Zermatt e soggetti ad obbligazione solidale di quest'ultima dividendoli per tipologia.



Conseguentemente, sempre fondandosi esclusivamente sulla documentazione in atti, ha determinato la parte del credito già pagata dal debitore principale imputando correttamente i pagamenti alle sole fatture comunque prodotte dalla Seap ed ha quantificato il debito complessivo in € 803242/11.

Le dette risultanze sono state condivise dalla attrice e contestate dalla convenuta limitatamente a due soli punti che, tuttavia, non meritano accoglimento.

La Zermatt contesta in primo luogo che il ctu si sia avvalso del supporto digitale prodotto dalla attrice e contenente il giornale degli arrivi e partenze assumendo che, il medesimo sarebbe in realtà, risultato illeggibile e che, di conseguenza, il consulente avrebbe ricostruito il rapporto in ragione del documento cartaceo acquisito, evidentemente, al di fuori del processo.

La doglianza, tuttavia, non può trovare accoglimento. Il consulente ha dato atto nella relazione di aver utilizzato la sola documentazione prodotta dalle parti ivi incluso il giornale di arrivi e partenze su supporto digitale. Ne consegue che, attesa la qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal ctu, tale dichiarazione è coperta da fede privilegiata con la conseguenza che la veridicità della medesima avrebbe dovuto essere contestata a mezzo querela di falso.

Con la seconda doglianza la convenuta ribadisce la inutilizzabilità delle risultanze contabili della Seap in quanto alla medesima non opponibili. Anche tale censura, tuttavia, non appare condivisibile in quanto il consulente, come chiaramente e reiteratamente ribadito nella propria relazione, si è avvalso della documentazione di provenienza unilaterale della Seap solo in riferimento ai profili sfavorevoli alla

8/8

medesima ovvero per limitare il diritto che sarebbe, altrimenti, risultato accertato per quantità maggiori.

La società convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della complessiva somma di € 803242/11. Su detta somma vanno corrisposti gli interessi legali che, in mancanza di specifica deduzione sulle singole scadenze, vanno riconosciuti dalla lettera di messa in mora del 19 novembre 2004 la cui ricezione non è stata oggetto di contestazione. Va rigettata, invece, la domanda rivalutazione del credito in quanto il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di allegare e provare il "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.

Va ugualmente rigettata la domanda di "convalida del sequestro" in quanto, per un verso il giudizio di convalida è istituto abrogato e non applicabile alla fattispecie *ratione temporis* e, per altro verso, il sequestro conservativo, pure concesso, è stato successivamente revocato in sede di reclamo,

Le spese, ivi comprese le spese di ctu, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo

PQM

Definitivamente decidendo sulla domanda spiegata dalla Seap spa (poi Aeroporti di Puglia spa) con atto di citazione notificato il 21 giugno 2005 nei confronti della SL Zermatt Limited così provvede:

9 

Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 803242/11 oltre interessi legali dal 19 novembre 2004

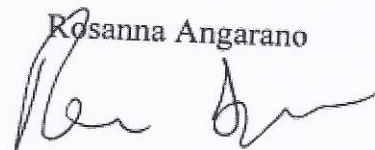
Condanna la convenuta al pagamento in favore della attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 21500/00 (di cui € 1150,00 per spese) oltre cap ed iva come per legge

Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, come già liquidate con decreto del 10 marzo 2011, condannando la medesima a rifondere alla attrice quanto eventualmente pagato a tale titolo

Bari 13 marzo 2013

Il Giudice

Rosanna Angarano



Depositato in Cancelleria

Bari 20 MAR 2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa IPPOLITA PALLA

